



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 30 del 29/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Assente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Bollani Davide..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **9** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e limitatamente al mercato il prelievo sui rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Preso atto, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

Viste le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

Ritenuto che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Ritenuto altresì necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo Ente ai sensi della lett. e) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

Visto altresì l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 31/07/2020;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

Preso atto che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021 e che con decreto legge del 19/3/2021 ad oggetto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, è stato disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a*

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale;

Visto l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

Visti i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

Visti, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Ritenuto che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate dalla Giunta Comunale sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

Ritenuto altresì, che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta Comunale rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: “1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore ...”;

Considerato che:

- le problematiche organizzative della gestione diretta del nuovo canone, in particolare per la carenza di personale e di adeguati strumenti software di gestione sono tali da preferire l'esternalizzazione del servizio;
- la necessità di maggiori controlli sul territorio richiede l'utilizzo di personale professionalizzato di cui questo ente non dispone in misura sufficiente o potrebbe disporne solo a scapito di altre attività istituzionali;
- è necessario ridurre gli adempimenti a carico degli utenti anche con l'introduzione di soluzioni applicative informatiche innovative, volte ad ottimizzare il procedimento autorizzatorio e di riscossione dell'entrata;
- è necessario attivare un processo di digitalizzazione dei procedimenti al fine di agevolare gli utenti con implementazione di pagamenti esclusivamente sui conti dell'Ente e tramite il sistema Pago Pa;
- è, altresì, necessario che l'Ente abbia in ogni caso la disponibilità della banca dati delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie al fine della massima trasparenza della gestione e della sicurezza delle informazioni in essa contenute;
- stante l'attuale organizzazione del servizio tributi, appare opportuno affidare la riscossione e gestione del nuovo canone unico patrimoniale ad un soggetto esterno strutturato adeguatamente, sia per quanto riguarda la quantità del personale dedicato a tali procedure che per l'assenza della presenza di un Responsabile per la riscossione abilitato così come previsto dall'art. 7, comma g-sexies del D. L. n. 70/2011 convertito nella legge n. 106/2011 il quale esercita le funzioni demandate agli Ufficiali delle riscossione;

Ritenuto pertanto opportuno disporre l'esternalizzazione del nuovo canone al fine di preconstituire una banca dati unica finalizzata ad una migliore gestione della nuova entrata, garantire il controllo del territorio e di agevolare gli adempimenti degli utenti;

Atteso che, in ottemperanza del sopraccitato comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, è stata predisposta da parte del Responsabile del procedimento la relazione ivi prescritta (allegato A) con riferimento all'affidamento del servizio al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e di definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;

Vista la relazione allegata (allegato sub 2) alla presente proposta di deliberazione;

Preso atto che la bozza del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale è stata esaminata dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 9/3/2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e di istituire il canone di concessione per

l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

3) di approvare il Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale riportato nell'allegato 1), ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 67 articoli oltre agli allegati;

4) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021;

5) di stabilire che il termine per i versamenti da effettuare in un'unica soluzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale istituiti con il presente provvedimento, per l'esercizio 2021 è prorogato al 30/4/2021, mentre per i versamenti rateali dei medesimi canoni si rinvia a quanto previsto dal regolamento di cui all'allegato 1);

6) di dare atto che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il prelievo sui rifiuti riferito ai mercati che insistono sul territorio comunale di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

7) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

8) di affidare in concessione la gestione dei nuovi canoni disciplinati dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019 ad un soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, stabilendo che l'esternalizzazione mediante affidamento in concessione del servizio avverrà tramite le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9) di demandare al Responsabile del Settore Tributi l'espletamento delle procedure di affidamento della concessione di che trattasi;

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al consigliere Andretti, che è il Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti. Prego!”.

ANDRETTI: “ Faccio una breve introduzione per illustrare quello che è stato il lavoro fatto dalla Commissione su questo nuovo Regolamento e poi sarà l'assessore Massara, essendo l'assessore competente, ad illustrare tecnicamente i contenuti e le motivazioni di questo Regolamento. Si tratta di un Regolamento che è stato messo a punto per uno specifico dovere di legge. Stiamo parlando della Legge di Bilancio n. 160, approvata nel dicembre del 2019, che ha introdotto questo nuovo Canone

Unico, il quale raccoglie tutta una serie di altri canoni e tasse al momento distribuite in più fronti e questo ne fa un unico Regolamento per razionalizzare tutta la partita. La Commissione Regolamenti si è riunita il 9 marzo per esaminare questo nuovo Regolamento. Sono state fatte alcune precisazioni e alcune richieste di correzione di qualche refuso contenuto nella bozza del Regolamento, ma niente di particolare. Si è quindi preso atto di queste piccole correzioni e sono stati approfonditi diversi punti del nuovo Regolamento. In particolare si è chiesto ed è stato risposto nel merito che non si tratta di una nuova tassazione, quindi non introduce nuove tasse, ma è semplicemente una riunione di tasse esistenti e quindi alla fine non c'è un aumento di tassazioni per quanto riguarda i cittadini visto che, come dicevo, si tratta di una raccolta di tasse già esistenti, che vengono razionalizzate in un unico canone. Si è anche evidenziato che l'allegato al Regolamento, che è il Piano 1 degli allegati, cioè il Piano generale degli impianti pubblicitari fissi presenti nel Comune, è molto datato, per cui non è aggiornato rispetto alla situazione attuale. Su questo punto c'è quindi stato un impegno da parte dell'Amministrazione di provvedere, appena sarà possibile, all'aggiornamento di questo allegato. Se vi ricordate, se ne era anche parlato nel Consiglio scorso, quando abbiamo approvato il DUP, in quanto è già nella programmazione di quest'anno l'aggiornamento e la rivisitazione di questo allegato, che contiene tutto il Piano degli impianti fissi di pubblicità. A parte questo, non sono stati fatti ulteriori rilievi al nuovo Regolamento”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ringrazio il consigliere Andreotti. La parola all'assessore Massara”.

MASSARA: “ Buonasera a tutti! Come ha già delineato il consigliere Andreotti, la necessità di adottare il presente Regolamento, in realtà di ingenerare e soprattutto di istituire il nuovo canone, deriva dalla novità normativa introdotta con la Legge di Stabilità dell'anno 2020. L'introduzione di un nuovo canone e di un nuovo Regolamento è stato poi di volta in volta oggetto di proroga, anche e soprattutto in ragione della gravità della pandemia in corso e quindi si è arrivati all'ultima scadenza, che è quella del 31 marzo, per l'adozione di Regolamento e canone. Essendo comunque stato discusso in maniera approfondita in Commissione Regolamenti, anche dopo la disamina del consigliere Andreotti, io cito solamente alcuni aspetti e rimarco altri aspetti. Il primo, come già detto, è l'unificazione di due entrate specifiche, quindi quella dell'occupazione di suolo pubblico e quella della pubblicità. Da un certo punto di vista, quindi, l'intento del legislatore è stato quello di semplificare la riscossione e la definizione di questi due tributi, mantenendo comunque una natura differente e una disciplina che rimane in parte differente. Dall'altra parte, quindi, il Regolamento ricalca fondamentalmente l'impostazione avuta nei precedenti Regolamenti che disciplinavano le due entrate. Di fatto, quindi, si è andati a creare un Regolamento quale contenitore di una precedente impostazione. Le novità, in realtà, sono molto limitate, anzi sono veramente poche. Specifico che in questa sede non deliberiamo le tariffe, in quanto le tariffe sono già state deliberate dalla Giunta e sono state deliberate in maniera tale e col fine di mantenere inalterato il gettito, fermo restando comunque – come parleremo dopo – delle minori previsioni dovute all'incertezza economica in corso. Da un punto di vista tariffario nulla quindi cambia. Un altro aspetto legato alla delibera in oggetto è quello dell'affidamento del servizio di gestione e riscossione del nuovo canone. Per motivi organizzativi, come avrete anche letto nella relazione della responsabile, viene scelta una modalità di gestione e di riscossione del canone esterna, quindi si procederà con l'individuazione del soggetto che farà l'attività di gestione e riscossione.

Ribadisco, per concludere:

- Istituzione del nuovo canone
- Il Regolamento, che racchiuderà i canoni precedenti
- La finalità è quella di mantenere le tariffe inalterate
- La gestione del servizio, che sarà esterna.

Grazie!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ringrazio l’assessore Massara. Ci sono richieste di intervento? La parola al consigliere Bindini”.

BINDINI: “ Ho già avuto modo di esprimere la mia opinione in Commissione Regolamenti – e l’ha anticipato anche il Presidente, consigliere Andreotti – in merito ad una cosa che vorrei spiegare a tutto il Consiglio, ma che ha già spiegato il Presidente Andreotti. Cerco di spiegare la motivazione del perché, come Gruppo Lega Salvini Premier, siamo contrari a questo Regolamento. Non siamo contrari a quello che per norma dobbiamo fare, ma siamo contrari al metodo. Ribadisco che il Presidente Andreotti ha già anticipato che da parte del Comune c’è la volontà di aggiornare questo allegato, però io voglio avvisare tutti che noi stiamo andando ad approvare un Regolamento fatto da un corpo – il Regolamento – che fa riferimento a degli allegati. Questi allegati sono nient’altro che le piantine dei nostri paese, tanto per capirci, in cui è segnato dove c’è la tabella, in cui tu puoi mettere fuori la pubblicità, cioè la tabella dove andate a vedere chi è morto. A Porto forse non succede, ma a Soave questo succede ancora. Quelle tabelle non sono state aggiornate su queste piante.

Io quindi mi chiedo: *“Perché debbo andare ad approvare un Regolamento con allegata un cartina, quando si sarebbe impiegato veramente poco ad aggiornare e in questo modo avremmo fatto un lavoro perfetto e per sempre?”*.

Assessore Massara, ripeto che io non vado contro a ciò che è l’ordinamento che ci hanno detto che dovevamo fare, ma io sto parlando del concetto globale. Io vado ad approvare un Regolamento rispetto al quale sappiamo già per certo che l’allegato non è aggiornato. Abbiamo una promessa di aggiornarlo. Io non ricordo se questo allegato abbia quindici, venti o venticinque anni. Non vorrei dire una stupidata, però so che ha molti anni.

Per questa motivazione, quindi, noi non ci sentiamo di approvare questo Regolamento, a meno che ci sia lo spazio per ritirarlo, aggiornarlo e portarlo la prossima volta. In questo ultimo caso, noi lo approveremo subito. Se però così non fosse, il nostro voto sarà contrario”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all’assessore Massara”.

MASSARA: “ Intervengo molto brevemente, visto si è avuta una discussione anche in occasione della Commissione Regolamenti, per specificare tre cose. La prima è che l’approvazione del Regolamento non può essere posticipata. In secondo luogo l’approvazione del Piano, inserita nel DUP, è oggetto poi di un lavoro molto più approfondito. Non riguarda solo il fatto di riscrivere o di cancellare alcune postazioni, ma riguarda la definizione *ex novo*, anzi una radicale revisione del Piano, proprio perché – questo è il motivo per cui l’abbiamo aggiunto nel DUP – il Comune in questi anni è cresciuto, quindi ci sono anche quartieri nuovi sprovvisti totalmente di impianti. Proprio per questo motivo, quindi, non poteva essere fatto nel giro di breve tempo e soprattutto richiede la sinergia dell’Ufficio Tributi, ma anche della Polizia e dell’Ufficio Tecnico, quindi richiede un lavoro più capillare. Queste sono essenzialmente le due cose. Ripeto che la terza è inserita nel DUP, quindi sarà fatta con i criteri che ho appena detto. Grazie!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ringrazio l’assessore Massara. Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 9”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 16.

Risulta assente il consigliere Bastianini.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreotti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari n. 3 (Buoli, Bindini, Luppi), astenuti n. 2 (Bettoni, Facchini)

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari n. 3 (Buoli, Bindini, Luppi), astenuti n. 2 (Bettoni, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)